



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni

Presidente
IV Commissione
consiliare permanente
SEDE

e p.c. Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale
SEDE

Segreteria
Giunta Regionale
Via C.C. Colombo, 212
ROMA

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 205 - REG. UFF. REG. LAZIO 0185334
(Proposta n. 5746 del 28.03.2017) – decisione n. 12/2017 assegnato alla IV
Commissione.

rif. prot. 170/2017

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità di ammissione al pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, per l'acquisizione del parere di competenza.**

su indicazione del Presidente

Il Dirigente




cod class. 2.10

Prot. n.


Roma



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio



e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

Al Direttore della Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Rifiuti

Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 12 del 04.04.2017 concernente: "Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità di ammissione al pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

Ns. Prot. n. 170/2017.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 04 aprile 2017, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.


(Vincenzo GASPARI (APUTO))



OGGETTO Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità di ammissione al pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore alle politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, di concerto con l'Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti,
- VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";
- VISTA** la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- VISTO** il Regolamento regionale 29 aprile 2013, n. 6, "*Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)* e successive modificazioni";
- VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019*";
- VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, "*Legge di stabilità regionale 2017*" ed in particolare il comma 9, art. 3;
- VISTO** il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 "*Norme in materia ambientale*" e in particolare la Parte Quarta, Titolo I e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*", che istituisce il tributo speciale, art. 3, commi da 24 a 40;
- VISTA** la Legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)*" e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge regionale 10 settembre 1998, n. 42, "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani*" e successive modificazioni;
- CONSIDERATO** che il comma 9, art. 3, della su richiamata legge di stabilità ha apportato alcune modifiche alla legge regionale sulla disciplina del tributo in discarica di cui al precedente capoverso;

- CONSIDERATO** in particolare che, la lettera b), comma 9, del suddetto articolo, ha aggiunto dopo l'art. 4 della legge regionale n. 42/1998, l'art. 4 bis: *“Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta”*;
- CONSIDERATO** che il citato art. 4 bis della legge regionale 17/2016, al comma 1 ha previsto che: *“Ai fini dell'ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7, i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, presentano alla Regione, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, ed una perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, ai quantitativi ed alle caratteristiche qualitative degli scarti, delle frazioni secche di sopravaglio di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché dei fanghi, anche palabili”*;
- CONSIDERATO** altresì, che il suddetto articolo, al comma 2 ha previsto che: *“Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i termini e le modalità procedurali per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e per lo svolgimento delle relative verifiche da parte delle strutture regionali competenti”*;
- RITENUTO** necessario, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 bis introdotto con lettera b), comma 9, art. 3 della legge regionale 17/2016, stabilire i termini e le modalità procedurali necessari per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e della perizia giurata nonché le conseguenti verifiche da parte delle strutture competenti;
- PRESO ATTO** che il versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi avviene con cadenza trimestrale entro il mese successivo del trimestre solare così come stabilito al comma 1, art. 5 della l. r. 42/1998;
- RITENUTO** pertanto opportuno individuare nei termini richiamati al punto precedente la scadenza per la presentazione, da parte dei soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 42/1998, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assistita da perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, da trasmettere esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con cadenza trimestrale, alle strutture regionali competenti in materia di tributi e di rifiuti;

CARTELLI REGISTRATI UFFICIALE.0009365.1.11-04-2017.H.14:39

PRESO ATTO

che, ai sensi della su richiamata legge n. 45/1998 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), quale ente strumentale della Regione, l'Agenzia svolge tra l'altro:

- attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente ed in particolare, attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, con specifico riguardo alle condizioni ambientali, fonti e cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente; il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale;
- attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale, tra le quali la verifica della congruità e dell'efficacia tecnica della normativa in materia ambientale;

PRESO ATTO

che, come sopra indicato, sono ammessi al pagamento del tributo in misura ridotta i soggetti di cui all'art. 3 della l. r. 42/1998 nei cui impianti siano state conferite le tipologie di rifiuti stabiliti ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 della l. r. 42/98;

RAVVISATA

la necessità di effettuare verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente relativamente ai quantitativi ed alle caratteristiche qualitative degli scarti, delle frazioni secche di sopravaglio di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e dei fanghi, anche palabili, che dovranno essere indicati nella perizia giurata del professionista abilitato anche al fine di garantire la maggiore tutela ambientale;

RITENUTO

pertanto opportuno effettuare i controlli in relazione a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assistita da perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente;

RITENUTO

l'ARPA Lazio l'ente più idoneo alla verifica della conformità del contenuto delle suddette perizie che saranno trasmesse a cura della struttura regionale competente in materia di tributi;

RITENUTO

altresì opportuno demandare alla struttura regionale competente in materia di tributi, di concerto con la struttura regionale competente in materia di rifiuti, la predisposizione e l'approvazione di un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le informazioni riferite al trimestre di riferimento, atte ad ottenere la riduzione

del tributo speciale per il deposito in discarica, così come disposto dalla l.r. 10 settembre 1998 n. 42, art. 4, commi 5, 6 e 7;

- RITENUTO** inoltre, essenziale dare adeguata informazione ai soggetti passivi del tributo di cui all'art. 3 della l. r. 42/1998 trasmettendo apposita nota informativa;
- RILEVATO** che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
- TENUTO CONTO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;
- SENTITA** la competente Commissione consiliare;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di:

1. prendere atto dei termini e delle modalità procedurali richiamati in premessa in attuazione di quanto previsto alla lettera b), comma 9, art. 3, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17;
2. individuare nel termine di cui al comma 1, articolo 5 della l.r. 42/1998 la scadenza per la presentazione, da parte dei soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 3 della l.r. 42/1998, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assistita da perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, da trasmettere esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con cadenza trimestrale, alla struttura regionale competente in materia di tributi e a quella competente in materia di rifiuti, ai fini dell'ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta, così come disposto ai commi 5, 6 e 7, art. 4, della l.r. 10 settembre 1998 n. 42;
3. demandare alla struttura regionale competente in materia di tributi, di concerto con la struttura regionale competente in materia di rifiuti, la predisposizione e l'approvazione di:
 - a) un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente le informazioni trimestrali atte ad ottenere la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, così come disposto dalla l.r. 10 settembre 1998 n. 42, art. 4, commi 5, 6 e 7;
 - b) un'apposita nota informativa da trasmettere ai soggetti passivi del tributo di cui all'art. 3 della l. r. 42/1998;



4. affidare all'ARPA Lazio, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, i controlli in relazione a quanto dichiarato nella dichiarazione di cui al punto 3, assistita da perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).